



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE

ANCONA

N. 86/15 VG

N. 327 cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri:

Dr. Vincenzo Capezza **Presidente**
Dr. Laura Seveso **Giudice rel.**
Dr. Federico Biancani **Giudice Onorario**
Dr. Cristina Marinelli **Giudice Onorario**

ha emesso il seguente

DECRETO

- vista l'istanza ex art. 28 Legge 184/1983/n°149 del 28.03.2001, presentata in data 26/02/2015 con la quale il signor _____, nato a _____, essendo il richiedente figlio adottivo di madre biologica che non ha consentito di essere nominata, chiede di potere conoscere informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei genitori biologici; richiamati i provvedimenti emessi da questo Tribunale del 24\06\2015; rimarcato l'orientamento di questo Collegio, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 278\13, di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso pendente presso questo Tribunale e di eventualmente esercitare la propria libera facoltà di revocare il segreto sulla propria identità apposto a seguito del parto; rimarcato l'orientamento di questo Collegio, che di fronte al vuoto legislativo ancora in atto nel caso di fattispecie specifico di madre biologica irreperibile ritiene di seguire gli orientamenti giurisprudenziali di altri Tribunali per i Minorenni e nello specifico quelli emessi dal Tribunale per i Minorenni di Torino con decreto 29/08/2014 (confermato dalla Corte di appello Sez. Minori di Torino del 5/11/2014);

rilevato che

_ a seguito di tutti gli opportuni accertamenti delegati da questo collegio atti a verificare la volontarietà di revoca del segreto sulla propria identità, le informazioni recepite hanno evidenziato che la madre biologica dell'istante è irreperibile sul territorio nazionale;

_ a tutt'oggi non è intervenuta una modifica legislativa che consenta, almeno finchè la madre è in vita, di superare la volontà di conservare l'anonimato senza che vi sia, allo stato, alcun limite temporale al riguardo;

_ a tutt'oggi non è intervenuta una modifica legislativa che consenta di superare la citata espressa volontarietà di rimanere nell'anonimato alla luce anche del diritto di riservatezza.

_ l'art. 93 d.lgs. n. 196 del 2003 consente l'acquisizione di dati relativi alla nascita solo trascorsi cento anni dalla data del parto, a prescindere dall'esistenza o meno di un atto di disposizione del diritto all'anonimato.

_ rispettato l'anonimato della madre, l'esigenza di effettività e pienezza dei diritti della personalità dell'adottato giustifica l'accesso alla conoscenza nella massima ampiezza possibile, conclusione che trova conferma anche nel più volte citato D.lvo 196/2003 laddove all'art. 93 prevede la possibilità di accedere al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, pur osservando le opportune cautele per evitare che questa sia identificabile. Più in generale si osserva che l'adottato può accedere, nel rispetto di quel limite a qualunque atto relativo alle proprie origini nel quale siano opportunamente occultati il nome della madre o altri elementi che valgano ad identificarla (in generale potrà essere considerato dato identificativo l'indicazione del luogo in cui e' nata la donna specie se abbinato alla sua data di nascita; ma non saranno considerati dati identificativi l'indicazione della sola data di nascita della madre non abbinata al luogo, così come, spogliati da riferimenti territoriali, la sua professione, eventuali titoli di studio o condizioni di salute, ecc.), in modo che non può parlarsi di accesso a dati personali altrui in quanto connotato essenziale del dato personale e' che si riferisca o possa riferirsi a persona identificata o identificabile anche indirettamente;

PQM

Visto l'art. 28 L. 4/5/1983 n. 184 come modificato dall'art. 24 L. 28/3/2001 n. 149 e sostituito quanto al VII comma dal D.lvo 30/6/03 n. 196 art. 177 comma 2

RIGETTA

la domanda presentata in data 26/02/2015 da _____, nato a _____ il _____) in ordine alla richiesta di accedere alle informazioni relative alla sua origine e all'identità dei propri genitori biologici

DISPONE

- che tutte le informazioni presenti all'interno del fascicolo 86/15 V.G., recepite da questo Tribunale ai fini dell'espletamento della procedura di contatto con la madre che non ha consentito di essere nominata, ove vi siano chiari riferimenti ai dati della stessa atti ad identificarla, vengano inseriti in busta chiusa con permanente secretazione e divieto di apertura.

ACCOGLIE

- parzialmente la domanda presentata in data 26/02/2015 da _____, nato a _____) il _____) da donna che non consentiva di essere nominata e dichiara che il medesimo ha diritto di accedere alla

conoscenza di tutte le notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie attinenti le proprie origini **ad esclusione dei dati identificativi della madre** e per l'effetto autorizza l'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio a fornire le informazioni predette previo opportuno **occultamento del nome della madre o degli altri elementi che valgono ad identificarla.**

Si dispone la trasmissione degli atti in archivio.
Visto l'art. 151 c.p.c.,

Si dispone che il provvedimento sia notificato personalmente alla parte a cura del Cancelliere ed alla presenza di un Giudice Onorario, che si individua nel dr. Federico Biancani, che provvederà ad eventuali chiarimenti.


Si comunichi al PMM.

Ancona, 22/02/2017

Il Presidente
Dott. Vincenzo Capezza



Il Giudice rel.
Dott.ssa Laura Seveso




il Cancelliere



Fotocopia conforme all'originale
per uso notifica.

Ancona, 5 APR 2017



La presente comunicazione è destinata esclusivamente al destinatario sopra indicato o ad eventuali soggetti autorizzati a riceverla, ai sensi del Dec. Legi.vo n. 196/2003-CODICE PRIVACY- Essa contiene informazioni riservate la cui comunicazione o diffusione a terzi è proibita. Nel caso avete ricevuto questo fax per errore siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato espone il responsabile alle conseguenze previste dalla normativa in materia di tutela della privacy.

